

ACCESSO: Atto amministrativo - Accesso civico - Da parte di un cittadino - Autorizzazione per la installazione di cartelli pubblicitari esistenti lungo una strada di uso pubblico - Art. 55 Regolamento di attuazione del Codice della strada - Sussiste.

Tar Lombardia - Brescia, Sez. II, 11 giugno 2021, n. 537

“[...] le informazioni richieste riguardano atti i cui estremi dovrebbero essere conoscibili a chiunque, dal momento che l’art. 55 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce che, “su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell’autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.”.

L’obbligo di rendere conoscibili tali atti discende, dunque, direttamente dalla legge [...].”.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, residente in località Rovere di Pozzolengo, da tempo lamenta la carente sicurezza della viabilità di accesso alla propria proprietà, qualificata dal Comune come strada privata gravata da uso pubblico.

Dopo aver elencato una lunga serie di incidenti stradali occorsi lungo tale via a sostegno della tesi della pericolosità della strada, il ricorrente dà, quindi, atto di aver inoltrato un’istanza di accesso civico per sapere dall’Amministrazione se i cartelli pubblicitari collocati lungo tale strada, aventi l’effetto di distrarre l’attenzione alla guida su di una strada già di per sé teatro di ricorrenti incidenti, fossero stati autorizzati e se, in mancanza di autorizzazione, fossero stati adottati provvedimenti di vigilanza e repressione.

A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione è stato, quindi, notificato il ricorso in esame, nel quale è stata dedotta la violazione della disciplina che garantisce la trasparenza dell’attività dell’Amministrazione e, in particolare, degli artt. 1, 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 1, 5, 5 bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La pretesa è fondata e il ricorso merita accoglimento.

In primo luogo le informazioni richieste riguardano atti i cui estremi dovrebbero essere conoscibili a chiunque, dal momento che l’art. 55 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce che, “su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a

spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.”.

L'obbligo di rendere conoscibili tali atti discende, dunque, direttamente dalla legge.

Inoltre, con riferimento all'attività di repressione eventualmente svolta, trattandosi di attività vincolata (cfr. al proposito l'articolo 23, commi 13 e seguenti del codice della strada, il quale prevede l'obbligo per gli enti proprietari della strada di imporre il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, specificandone le modalità dell'esercizio dell'attività di controllo e le conseguenze delle violazioni del divieto di posizionamento), il Comune avrebbe dovuto prontamente dare conto di essa, se esercitata ovvero delle ragioni per cui lo stesso ha ritenuto non sussistessero i presupposti per darvi corso.

Il Comune dovrà, quindi, provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, a dare riscontro alla richiesta di parte ricorrente.

Così accolto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto assegna all'Amministrazione il termine di trenta giorni per dare esecuzione all'istanza di accesso presentata dal ricorrente.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, in misura pari a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio svoltasi con collegamento da remoto ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del d. l. 137/2020 nel giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

